



# Comune di Modena

- REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA -

- TITOLO 11° -

**"REGOLAMENTO PER L'USO E LA SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

## **ART. 195**

**Le aree adibite a verde pubblico del Comune di Modena si distinguono in:**

### **VERDE DI ARREDO**

E' costituito dagli impianti nei quali il verde è concepito come arredo non fruibile dai cittadini. Appartengono a questa categoria gli svincoli stradali, le aiuole spartitraffico, le alberature poste nei parcheggi, piazze, piazzali, larghi, zone industriali ed artigianali.

### **VERDE DI SERVIZIO**

E' costituito da tutti gli impianti, con attrezzature e arredi, usufruibili dai cittadini, quali:  
parchi urbani e di quartiere, verde di vicinato e di urbanizzazione secondaria, verde attrezzato ad uso sportivo-ricreativo, giardini annessi ad edifici per servizi aperti alla fruizione degli utenti e/o all'uso pubblico. Delimitati, con o senza recinzione, rivestiti di vegetazione spontanea coltivata comprendente alberi, arbusti e fiori.

### **VERDE AD AEVOLUZIONE NATURALE**

E' costituito da impianti, privi di attrezzature arredi, usufruibili dai cittadini, in cui la vegetazione è lasciata a libera evoluzione.

---

## **Art. 196 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO -**

Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il verde pubblico ubicato nel Comune di Modena

---

## **Art. 197- TIPOLOGIE DI ATTIVITA' -**

Si descrivono di seguito le tipologie più frequenti:

- a) calpestio, gioco ad altre attività ricreative e sportive, non organizzate a livello agonistico od amatoriale, che non comportino uso di attrezzi o di attrezzature fisse (p.e. corse, ginnastica all'aperto, gioco del pallone);
- b) passeggiate in bicicletta;

- c) attività produttive, raccolta semi, frutti e inflorescenze, potature, piantumazioni;
- d) passeggiate con cani ed altri animali;
- e) installazioni di attrezzi (pubblici e privati) per il gioco e lo svago (p.e. altalene, scivoli, attrezzi ginnici, torri belvedere, strutture fisse per la sosta, colazioni all' aperto, picnic, griglia, ristori, gazebo, palchi per manifestazioni musicali, strutture pubblicitarie);
- f) organizzazione di gare sportive;
- g) attività ricreative pubbliche e private (p.e feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.);
- h) libera conduzione degli animali, privi di guinzagli, nelle aree a ciò attrezzate ed evidenziate mediante tabelle.

Le attività che possono svolgersi nelle aree adibite a verde pubblico sono, in genere, libere ad eccezione di quelle di cui al successivo art. 199, sottoposte a preventiva autorizzazione, nonché di quelle espressamente vietate dal presente regolamento.

Alcune delle attività libere e non sottoposte a preventiva autorizzazione possono essere effettuate osservando le modalità specifiche di cui al successivo art. 198.

---

#### **Art. 198 - MODALITA' PARTICOLARI DI SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' -**

- a) Il gioco del pallone è vietato quando trattasi di esercizio di attività organizzata sia a livello agonistico che amatoriale.
- b) L'uso della bicicletta è vietato sui manti erbosi.
- c) l'installazione di attrezzature per grigliate o colazioni all'aperto può avvenire solo nelle apposite aree evidenziate mediante tabelle.
- d) nelle zone di particolare pregio e/o protette, potranno essere adottati, di volta in volta, limiti particolari

---

#### **Art. 199 - ATTIVITA' SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE**

Le attività di seguito descritte possono avvenire solo nelle aree a ciò destinate previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio Comunale e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell' autorizzazione medesima:

- 1) installazione di strutture fisse al suolo;
- 2) organizzazione di gare sportive;
- 3) attività ricreative pubbliche e private (p.e. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.);
- 4) raccolta di semi, frutti, inflorescenze, potatura e piantumazione:

Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:

- Concessione di ogni attività di somministrazione entro le ore 1,00.

Nelle giornate prefestive e nella giornata di venerdì potrà essere posticipata la chiusura di un'ora.

- Cessazione di ogni attività sonora entro le ore 24,00.

- Utilizzo razionale dell'acqua.

- Rispetto delle aree di pertinenza delle alberature, soprattutto per quel che riguarda

impermeabilizzazione ed inquinamento con scarichi e discariche improprie.

---

#### **Art. 200 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI -**

Chiunque intenda realizzare attività soggette ad autorizzazione, di cui al precedente art.199, dovrà produrre la relativa richiesta al competente ufficio Comunale, in data non anteriore a 30 giorni da quello d'inizio.

Per le attività di cui i punti g) e f) dell'art. 197, la richiesta dovrà essere prodotta in data non anteriore di 60 da quello d'inizio.

Il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di iniziative che comportano l'installazione di attrezzature fisse delle aree destinate a verde pubblico, potrà avvenire previo parere del Settore Gestione Controlli e del Settore Pianificazione e Tutela del Territorio

---

#### **Art. 201 - DIVIETI GENERALI -**

Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:

- 1) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde pubblico;
- 2) schiamazzare o disturbare la pubblica quiete con grida e/o rumori di ogni genere. utilizzare strumenti sonori o musicali dopo le ore 24,00;
- 3) lordare il suolo in qualsiasi modo, scaricare materiale di qualsiasi genere, accendere fuochi;
- 4) imbrattare i muri, gli arredi, le attrezzature, la segnaletica o ogni altra superficie presente all'interno delle aree destinate a verde pubblico;
- 5) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
- 6) soddisfare alla proprie necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
- 7) accamparsi sulle aree destinate a verde pubblico e adibire le panchine a giaciglio;
- 8) anticipare o protrarre la presenza nelle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale oltre gli orari di apertura, se stabiliti e debitamente segnalati;
- 9) porre in sosta i veicoli a motore sulle aree destinate a verde pubblico;
- 10) calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica;
- 11) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante delle aree destinate a verde pubblico. Affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini.
- 12) danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio ivi compresi i laghetti;

13) gettare nelle fontane o nei laghetti oggetti e/o liquidi di qualsiasi tipo. Servirsi delle fontane o dei laghetti per lavare veicoli, animali o qualsiasi altra cosa;

14) ammassare la neve sulle aree destinate a verde pubblico o a ridosso di siepi, piante, cespugli.

15) svolgere attività commerciale di qualsiasi tipo, salvo casi specificatamente autorizzati da parte del Settore Attività Economiche;

## **Art. 202 - ANIMALI**

1) E' vietato lasciare circolare liberamente i cani od altri animali.

2) I cani devono essere tenuti al guinzaglio e comunque custoditi in modo tale da non arrecare molestie, danni o pregiudizio alle persone o alle cose.

3) E' Obbligatorio per chiunque abbia in custodia un animale rimuovere gli escrementi. E' vietata, altresì, la defecazione dei cani nelle aree attrezzate per i giochi dei bambini per un raggio di 100 metri.

4) I cani possono essere lasciati liberi nelle aree attrezzate ed evidenziate mediante tabelle collocate all'interno del verde di servizio.

5) E' vietato molestare in qualsiasi modo, catturare o detenere la fauna presente all'interno delle aree adibite a verde pubblico.

6) E' vietato all'interno delle aree adibite a verde di servizio o a verde ad evoluzione naturale effettuare attività di addestramento degli animali, in particolare modo alla difesa o all'attacco.

7) E vietato accedere alle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale con animali selvatici, anche se addomesticati.

8) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato condurre i cavalli sul manto erboso, salvo specifica autorizzazione.

9) Nelle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale ove sono presenti laghetti è vietato svolgere ogni attività di pesca se non autorizzata in modo specifico.

---

## **Art. 203 - VEICOLI A MOTORE -**

1) Nelle aree adibite a verde di servizio o ad evoluzione naturale è vietato circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi.

2) All'interno della aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato trainare, anche a mano, qualsiasi veicolo a motore ad eccezione dei veicoli per uso di bambini o invalidi.

3) Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli in uso alla forze di Polizia, i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde.

4) I veicoli a motore indispensabili all'approvvigionamento di iniziative, regolarmente autorizzate, presenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio potranno accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad espletare l'attività di cui sopra.

---

#### **Art. 204 - VEICOCIPIDI E PATTINI A ROTELLE -**

1) All'interno delle aree adibite a verde di servizio ad evoluzione naturale è vietato circolare con velocipedi, anche se condotti a mano, sul manto erboso, parimenti, vietata la sosta.

2) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o a verde ad evoluzione naturale, ove presenti vialetti d'attraversamento, è consentito l'uso dei pattini a rotelle.

3) Ciclisti e pattinatori dovranno, in ogni caso, procedere ad andatura tale da non creare pericolo o turbativa agli altri utenti dell'area.

---

#### **Art. 204 - NORMA GENERALE**

All'interno delle aree adibite a verde di servizio e verde ad evoluzione naturale sono vietate tutte le attività, le manifestazioni, i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, arrechino danno al verde od alle attrezzature o turbino la quiete delle persone.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme legislative vigenti per le singole materie.

---

#### **ART. 206 - SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi di legge 24.11.1981 n. 689, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di seguito descritte:

- 1) - sanzione amministrativa pecuniaria di Lire 15.000 (**Euro 8**) a Lire 90.000 (**Euro 46**)-
  - art. 198 lettera b);
  - art. 201 comma 1), comma 2), comma 3), comma 4), comma 5), comma 6), comma 7), comma 8);
  - art. 202 comma 3), comma 8), comma 9);
  - art. 203 comma 2);
  - art. 204 comma 1), comma 3).
  
- 2) - sanzione amministrativa pecuniaria di Lire 50.000 (**Euro 24**) a Lire 300.000 (**Euro 154**)-
  - art. 198 lettera c);

- art. 201 comma 9), comma 10), comma 11), comma 12), comma 13), comma 14);
- art. 202 comma 1), comma 2), comma 5), comma 6), comma 7), comma 10),
- art. 203 comma 1).

3) sanzione amministrativa pecuniaria di Lire 150.000 (**Euro 76**) a Lire 900.000 (**Euro 465**)-

- art. 198 lettera a);
- art. 199;
- art. 201 comma 15).

---

## **ART. 207 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO -**

### 1) Rimessa in pristino dei luoghi

Al termine delle attività soggette ad autorizzazione di cui all'art. 199, del presente Regolamento, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di restituire i luoghi nelle medesime condizioni in cui gli vennero dati in uso.

Le violazioni di cui all'art. 201, comma 1), 3), 4), 12), e 202 comma 8), comporteranno l'obbligo, da parte del trasgressore o del responsabile della sorveglianza, della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'esecuzione delle opere necessarie a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

### 2) Rimozione di opere abusive.

Nel caso in cui una delle attività di cui all'art. 199 del presente Regolamento venga posta in essere benché priva di autorizzazione, è fatto obbligo al trasgressore o al responsabile della sorveglianza, di rimuovere le opere abusive, eventualmente collocate.

La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'esecuzione delle opere necessaria a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

### 3) Rimozione dei veicoli a motore.

La violazione del disposto di cui all'art. 201 comma 9), del presente regolamento, per quanto riguarda la sosta dei veicoli a motore comporterà la rimozione del mezzo, secondo le modalità di cui all'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.

Le spese di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto

---

---

Regolamento Polizia Urbana Appendice.doc